

2012

Dal 2011 gli unici soggetti tenuti al versamento di un diritto annuale stabilito in misura fissa sono le imprese individuali, i soggetti iscritti nel solo REA, le unità locali e/o sedi secondarie in Italia di imprese estere. Tutti gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per le società semplici e le società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati), pure tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato anziché in misura fissa come previsto in precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha però previsto un regime transitorio la cui validità permane anche per il 2012, stabilendo un diritto in misura fissa come di seguito riportato.

Misura Fissa

Natura giuridica ▲	Sede legale	Unità locale
Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale del Registro delle Imprese	€ 88,00	€ 17,60 ciascuna
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna
Soggetti iscritti al solo REA	€ 30,00	----
Imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)	---	€ 110,00 ciascuna
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole - in via transitoria	€ 100,00	€ 20,00 ciascuna
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole - in via transitoria	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna
Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) - in via transitoria	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna

L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

Importo variabile in base al fatturato

Per tutte le altre imprese, diverse da quelle sopra indicate, iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2011 (per la cui individuazione si veda la [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09](#)) la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato ▲		Aliquote	Importi dovuti per la sede		
0,00	100.000,00	misura fissa	€ 200,00		
oltre 100.000,00	fino a 250.000,00	0,015%	€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
oltre 250.000,00	fino a 500.000,00	0,013%	€ 222,50	+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
oltre 500.000,00	fino a 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
oltre 1.000.000,00	fino a 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00	fino a 35.000.000,00	0,005%	€ 1115,00	+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
oltre 35.000.000,00	fino a 50.000.000,00	0,003%	€ 2365,00	+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
			€ 2815,00	+ 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
oltre 50.000.000,00		0,001%			

fino ad un massimo di € 40.000

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro ciascuna. Tale importo deve essere calcolato sull'importo dovuto per la sede prima dell'arrotondamento considerando 5 decimali. L'arrotondamento all'unità di euro (preceduto dall'arrotondamento al centesimo di euro) andrà effettuato solo sull'importo complessivo finale da versare a ciascuna camera di commercio, avendo mantenuto per tutti i calcoli e tutte le sommatorie 5 decimali.

Per ulteriori precisazioni ed esemplificazioni sulle modalità di calcolo ed arrotondamento si veda la [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09](#). E' inoltre disponibile un [foglio Excel di ausilio per il calcolo](#).

SCADENZA DEL PAGAMENTO

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno - prorogato al 18 giugno in quanto il 16 cade di sabato - ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Ai sensi del DPCM 6 giugno 2012 "Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali" (G.U. n. 135 del 12/06/2012):

- le persone fisiche;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (con le precisazioni di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM citato),

effettuano il versamento anche del diritto annuale 2012:

- a) entro il 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione;
- b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 maggiorando le somme da versare dello 0,40%

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dal Decreto 1 Giugno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'articolo 8, comma 1, punto 2, del DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012 n. 122, per i contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio il pagamento del diritto annuale è sospeso fino al 30/11/2012.

Per le imprese che hanno beneficiato del periodo di sospensione fino al 30 novembre, il versamento può essere effettuato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.L. 10/10/2012, n. 174, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012 n. 213.

La sospensione vale nei confronti:

- delle persone fisiche che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco allegato al DM 1 Giugno 2012.
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al citato elenco.

Per la provincia di Bologna i comuni sono:

1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Per la città di Bologna la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale.